

Documento Sistema di Gestione Qualità								
ISO 9001 - <b>Certificato CSQ</b> N. 9159.CMPD								
T	P45	MD02	Rev. 6*					

Processo trasversale a tutti i settori

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

ORDINANZA SINDACALE								
n.° <b>0000060</b> / del 14/05/2019		SETTORE Servizi per il Territorio e la Città	Allegati n. //		Pagine totali n. 8	Pagina 1 di 8		
Responsabile procedimento: dott. Lucio Dioguardi								
Autore: dr.ssa Daniela Piffaretti - Ufficio SUAP e Commercio e Attività Economiche - 02 91004.436 - commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it								
(Classificazione: tit8cl4fascicolo2 anno2019_)								
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.								

Oggetto:

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, installati presso gli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931

# IL VICESINDACO

### PREMESSO CHE:

- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

-si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

<sup>\*</sup>aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

- il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo anche nel settore digitale, in rapida espansione;
- secondo i dati elaborati dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr Consiglio Nazionale delle Ricerche (ricerca ISPAD® ed ESPAD®Italia), resi noti nel 2018, nel corso del 2017 hanno giocato almeno una volta oltre 17 milioni di italiani (42,8%), contro i 10 milioni del 2014 (27,9%) e fra questi oltre un milione di studenti (36,9%). Inoltre, quasi 100.000 persone hanno chiesto denaro in prestito illegale, poco più di 100.000 hanno procurato danni economici ad altre persone e quasi 30.000 hanno subito danni economici in prima persona. Sembra più a rischio, secondo questi studi, di sviluppare problematicità chi è in cerca di prima occupazione e gli studenti. Nella popolazione generale, il 58% riferisce di poter raggiungere un luogo dove poter giocare in meno di 5 minuti a piedi. Anche il 33,4% degli studenti accede ai luoghi di gioco in meno di cinque minuti da scuola e il 28,4% in dieci. Nel 2017 circa 1,4 milioni di italiani hanno poi giocato on line, di cui 200.000 studenti, utilizzando per la maggior parte lo smartphone. Gli stessi studi rivelano la facilità di accesso ai luoghi di gioco, confermata dal dato che solo il 27,1% ha avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenne;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e la sua diffusione sul territorio comunale, costituiscono un problema di disagio sociale con gravi conseguenze sulla salute, sulla condizione economica e sociale del singolo individuo e della sua famiglia, tale da rappresentare un'autentica malattia sociale inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- tale dipendenza colpisce indistintamente persone di diversa età e condizione sociale, non potendosi peraltro escludere che la stessa generi fenomeni criminosi o incentivi la diffusione del fenomeno dell'usura, a causa della necessità di reperire denaro;
- la Regione Lombardia, con la Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", ha previsto disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;
- la dipendenza da gioco è sicuramente riferibile, pur se non in via esclusiva, all'utilizzo degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del Testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (di seguito: T.U.L.P.S.), comunemente definiti slot machine e video-lottery;

- che tali apparecchi sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute ed il benessere psicologico e socio-economico dell'individuo, per le famiglie e più in generale, per la comunità locale;

### RITENUTO:

- 1) di assumere un provvedimento volto alla tutela degli interessi della propria comunità, ovvero atto a contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli apparecchi predetti, limitandone l'uso in fasce orarie prestabilite e conseguentemente, escludendolo in altre, richiamandosi alle disposizioni generali di cui all'art. 3, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, che recita testualmente "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo";
- 2) che la tutela del benessere psico-fisico della persona sia sicuramente ricompresa fra le attribuzioni dell'ente locale non solo in relazione alla generale previsioni di cui al sopra richiamato art. 3 del T.U.E.L., ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini:

VISTO il Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento nr. 42 in seduta del 27/09/2018;

PRESO ATTO che il testo del Regolamento citato, all'art. 5 "Orari di esercizio delle attività" dispone che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività insediate prima dell'entrata in vigore della D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati all'art. 4 del Regolamento medesimo;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari;

CONSIDERATO che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco;

VISTE le intese della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, fra le quali, da ultimo, quella raggiunta in data 7 settembre 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" – che ha riconosciuto la possibilità di stabilire fasce orarie di chiusura – nella consapevolezza che i limiti qui introdotti risultano palesemente meno incidenti sulla libera iniziativa economica di quanto, al contrario, potrebbe incidere la mancanza di limiti orari sulla tutela della salute;

TENUTO CONTO degli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che – nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) – ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti, quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente nella salvaguardia di valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica, rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

RITENUTO di inserire fra gli orari di apertura un pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire altresì ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare ed adeguato tempo da dedicare al riposo;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

RICHIAMATO altresì il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i., ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 86, 88 e 110 del medesimo;

### **RICHIAMATI:**

- l'art.110 R.D. 18/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e ss.mm.ii., con il quale si regolamenta l'installazione e l'uso dei giochi e degli apparecchi telematici:
- l'art. 24, commi 20-22, del D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito in L.15/07/2011, n. 111, con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro a minori;
- l'art. 7, comma 8, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, in L. 8/11/2012, n. 189, con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;
- l'art. 50, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001 del 23/06/2016, con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 TULPS, spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### VISTI:

- l'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito dall'art. 6 bis, comma 1, D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 125;

VISTO il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la prevenzione della ludopatia rientra nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL, e dato atto che i giudici amministrativi considerano proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno anche degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;

CONSIDERATO che il citato orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma, da ultimo, nell'ordinanza T.A.R. Lombardia del 06/03/2019 - N. 00313/2019 REG.PROV.CAU - N. 00401/2019 REG.RIC, pubblicata in data 11/03/2019, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione avanzata da un esercente contro il Comune di Desio (MB) per l'annullamento dell'ordinanza avente ad oggetto la "Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro" emanata a novembre 2018 (e poi rettificata il mese successivo), nonché del "Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco" del 2011. Nel testo si legge: "La disciplina quivi censurata si colloca, peraltro, nell'alveo di una prassi amministrativa già seguita da numerosi enti locali, in ossequio alla intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Autonomie locali in data 7 settembre 2017. All'esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede interinale, non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che: costituisce dato ricevuto quello in virtù del quale la potestas attribuita al sindaco dall'art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000, a fini di tutela della salute e della quiete pubblica, legittima la adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da giuoco; nella fattispecie, tenuto conto anche dei dati relativi alla diffusione del gioco d'azzardo nell'ambito territoriale del Comune di Desio, la limitazione oraria contemplata nei gravati provvedimenti – complessivamente pari a 6 ore, equamente ripartite nei diversi segmenti della giornata – non appare avere operato una irragionevole compressione della libertà di impresa della ricorrente; il contemperamento in tal guisa effettuato tra gli interessi economici ed imprenditoriali di essa ricorrente e le pregnanti esigenze pubblicistiche di prevenire e contrastare fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo – idonei a vulnerare la salute individuale e pubblica – non appare aver violato il principio di proporzionalità".

RITENUTO pertanto opportuno intervenire, mediante l'adozione, per le motivazioni sopra esposte, di un provvedimento a tutela della comunità locale, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni elettronici automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

## **ORDINA**

1) che l'esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS - R.D. n. 773/1931 e s.m.i, nonché il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati

ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, ecc.) o ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.),

SIANO INTERROTTI NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE, TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI: dalle ore 7,30 alle ore 9,30 - dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - dalle ore 19,00 alle ore 21,00

2) Sono esclusi dalle limitazioni orarie prescritte con la presente ordinanza: i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica, il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola), i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad Euro 1,00 (uno/00), che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

#### **AVVERTE**

La presente ordinanza costituisce prescrizione dell'Autorità Locale di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 *bis* e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a 3 (tre) mesi.

Per l'inosservanza della presente ordinanza è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 *bis* del D. Lgs. 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. da € 25,00 ad € 500,00, con importo da pagarsi in misura ridotta pari ad € **500,00** (*euro cinquecento/00*) determinato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 61 del 11/04/2019 ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii..

# **DISPONE**

- 1. la pubblicazione all'albo pretorio comunale per complessivi giorni quindici, trascorsi i quali la presente ordinanza entrerà in vigore;
- 2. l'inserimento della notizia circa l'emanazione del presente atto sul sito internet del Comune;

3. la trasmissione di copia della presente al Corpo di Polizia Locale, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, ed al Comando Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano, per quanto di competenza.

Paderno Dugnano 14/05/2019

IL VICESINDACO Gianluca Bogani